

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.1.2019 La Nuova Procedura Civile, 1, 2019

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) -Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sinistro stradale, constatazione amichevole, efficacia probatoria

Quanto all'efficacia probatoria del modello di constatazione amichevole dell'incidente e alla natura del litisconsorzio esistente tra le parti del giudizio di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va confermato il seguente principio. Poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 3, la confessioneresa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal qiudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l'art. 2733 c.c., comma 2 e artt. 2734 e 2735 cod. civ. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, citato art. 23 (oggi art. 144 cod. assicurazioni), sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Nè, in senso contrario rispetto a tale conclusione, potrebbe valorizzarsi il disposto dell'art. 143 cod. assicurazioni.

NDR: in senso conforme si veda Cass. Sez. 3, sent. 7 maggio 2007, n. 10304 e, di recente, anche Cass. Sez. 3, sent. 3 agosto 2017, n. 19327. Quanto al richiamo all'art. 143 cod. ass. si veda Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2013, n. 15881 e Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21161, secondo le quali anche dopo l'avvento di detta norma, "la dichiarazione resa (...) nel modulo di contestazione amichevole di incidente", oltre a poter risultare "incompatibile con la dinamica del sinistro" come accertata dal giudice, resta "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 3 e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 nonchè della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte".

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2018, n. 25368

...omissis...

In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quanto alla *omissis*, in difetto di valida procura speciale rilasciata in calce al ricorso, non figurando, nella stessa, la sua sottoscrizione.

Il ricorso, quanto alla *omissis*, va invece rigettato.

Va premesso che i motivi di impugnazione risultano suscettibili di trattazione congiunta. Essi, infatti, censurano la decisione del Tribunale di Palermo, laddove ha escluso che - per effetto dell'avvenuta sottoscrizione del modulo "CID" da parte di entrambi i conducenti i veicoli incidentati, nonchè della mancata presentazione del convenuto *omissis* all'interrogatorio formale disposto nei suoi confronti - si fosse formata una presunzione, efficace nei confronti di tutte le parti del giudizio, circa la verificazione del sinistro e le sue modalità di svolgimento, non essendo stata essa superata in assenza di prova contraria.

La doglianza non risulta fondata.

Il Tribunale di Palermo, invero, si è uniformato ai principio ripetutamente enunciato da questa Corte, quanto all'efficacia probatoria del modello di constatazione amichevole dell'incidente e alla natura del litisconsorzio esistente tra le parti del giudizio di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - secondo cui, "poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 3, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l'art. 2733 c.c., comma 2 e artt. 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, citato art. 23 (oggi art. 144 cod. assicurazioni), sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo" (così Cass. Sez. 3, sent. 7 maggio 2007, n. 10304, Rv. 596443-01; di recente, ex multis in motivazione, anche Cass. Sez. 3, sent. 3 agosto 2017, n. 19327, Rv. 645488-01).

Nè, in senso contrario rispetto a tale conclusione, potrebbe valorizzarsi il disposto dell'art. 143 cod. assicurazioni, giacchè, come è stato chiarito da questa Corte, anche dopo l'avvento di detta norma, "la dichiarazione resa (...) nel modulo di contestazione amichevole di incidente", oltre a poter risultare "incompatibile con la dinamica del sinistro" come accertata dal giudice, resta "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 3 e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 nonchè della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2013, n. 15881, Rv. 626890-01, in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21161, Rv. 627956-01).

Del resto, come è stato osservato, in modo condivisibile, anche in dottrina, la norma di cui all'art. 143 cod. assicurazioni "attribuisce alla C.A.I. l'anzidetto valore probatorio

nei confronti dell'assicuratore solo relativamente al fatto "che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le consequenze risultanti dal modulo", e cioè con la dinamica e le consequenze in esso descritte, ma non invece relativamente all'effettiva verificazione del sinistro stesso, ciò che la norma non esplicita affatto". Si tratta, per vero, di un'esegesi del testo della norma - come non manca di osservare la medesima dottrina - coerente con la finalità da essa perseguita, "quale, si desume facilmente dal contesto normativo del Capo 4 del Titolo 10 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che disciplina le "procedure liquidative" del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale", ovvero "quella di prevenire potenziali controversie in merito alla dinamica dei sinistri e quindi all'attribuzione della responsabilità degli incidenti, in modo da facilitare una tempestiva definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento e da deflazionare il contenzioso in materia". E', dunque, solo a questo limitato fine - conclude sul punto la già indicata dottrina - "che si attribuisce un valore probatorio privilegiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, che quel risarcimento deve liquidare, alla concorde ricostruzione della dinamica dell'incidente riportata nel suddetto modulo dai conducenti coinvolti, in modo da evitare che in seguito vengano prospettate diverse versioni dell'accaduto ad opera delle parti interessate, tali da rendere più difficile una definizione transattiva delle pretese risarcitorie del danneggiato. La prova dell'effettivo accadimento dell'incidente stradale cui il modulo in questione si riferisce appare quindi oggettivamente estranea a tale finalità".

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nulla è dovuto, invece, quanto alle spese di lite.

Essendo stata, in appello, dichiarata - su rinnovata eccezione dell'odierna ricorrente - la carenza di "legitimatio ad causam" di *omissis* Assicurazioni, e non essendo stata siffatta statuizione da essa impugnata, la medesima non ha titolo per contraddire in ordine ad un'impugnazione, qual è la presente, relativa ad una pretesa risarcitoria che, sin dal giudizio di primo grado (e poi nelle successive fasi processuali), è stata azionata, dichiaratamente, solo contro altri soggetti (arg. ex Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2015, n. 8963, Rv. 635078-01, concernente il caso di riconosciuta inammissibilità della costituzione in appello della parte estromessa all'esito del giudizio di primo grado, sul presupposto della propria carenza di legittimazione, in difetto di impugnazione di tale decisione).

A carico di parte ricorrente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ricollegandosi tale obbligo, per *omissis*, al rigetto dell'impugnazione, nonchè, per *omissis*, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

